

Le donne nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

a cura di Gaia Valmarin

La possibilità di vivere, crescere, studiare e di poter avere una qualità della propria esistenza almeno decorosa, se non per forza felice, sembrano concetti banali. Eppure se la **Convenzione ONU** sui diritti delle persone con disabilità, **varata il 13 dicembre 2006**, ha avuto una lunga e faticosa gestazione e tutt'ora non è stata ratificata da tutti i paesi del mondo, vuol dire che questi principi non sono così scontati. Concentrando l'attenzione sugli aspetti che riguardano le donne e le minori con disabilità **sembra assurdo che negli articoli si insista tanto sul loro diritto a vivere e ad essere mantenute in salute**. Dobbiamo pensare che in altre società, soprattutto in quelle economicamente disagiate, la donna in quanto tale viene soppressa alla nascita, figuriamoci quando non è in grado né di lavorare, né, con un buon matrimonio, di sostenere e potenziare la famiglia di origine.

Lo sfruttamento delle ragazze e delle donne disabili che mendicano per strada non è un fenomeno esclusivo delle strade di Calcutta o di Nairobi, anche nelle metropoli occidentali sovente si incontrano giovani ed anziane che chiedono l'elemosina ed è noto a tutti che dietro a queste tristi attività ci sono delle vere e proprie organizzazioni. E' proprio in merito a ciò che nell'articolo 16 della Convenzione si evidenzia il **diritto a non essere sottoposti a sfruttamento, violenza e maltrattamenti**. In particolare nei commi 1 e 5 si nota come le donne possono essere coinvolte in questo circolo di violenza.

Ci sono poi altri punti che attraggono la nostra attenzione se consideriamo che viviamo in un paese nel quale viene assicurata almeno la sopravvivenza, la salute e l'istruzione nonostante l'appartenenza al genere femminile e la presenza della disabilità. Colpisce, ad esempio, la necessità di ribadire il **diritto della donna disabile di conservare la propria fertilità**, e dunque di non venire sterilizzata contro la propria volontà. Un fenomeno che emerge spesso allorquando si ritiene che la donna disabile possa essere esposta a violenza o sia portatrice di un ritardo mentale.

Inoltre nella Convenzione viene riconosciuto il **diritto a contrarre matrimonio e a fondare una famiglia** come chiunque altro. Oltre a ciò viene espresso il bisogno e la necessità che alla donna disabile siano garantite l'intimità e la privacy nella cura della propria persona; infatti nell'articolo 17 viene sancito il rispetto della propria integrità, e sicuramente ciò è inteso non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico.

Nella Convenzione delle Nazioni Unite la questione di genere viene affrontata esplicitamente nel preambolo e negli articoli: 3, 6, 8, 16, 25, 28, 34; mentre l'accento alla genitorialità, alla fertilità e al matrimonio è nell'art. 23 e riguarda la persona disabile in generale (non solo le donne).

La versione integrale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è consultabile alla pagina: http://www.giustizia.it/pol_internaz/tutela/conv_disab.htm

Riportiamo di seguito le parti della Convenzione contenenti espliciti riferimenti agli aspetti di genere.*

Preambolo:

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

[...]

(d) *Richiamando* il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la **Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne**

[...]

(p) *Preoccupati* delle difficili condizioni affrontate dalle **persone con disabilità**, che sono **soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della** razza, colore della pelle, **sesso**, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,

(q) **Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento**

[...]

(s) *Sottolineando* la necessità di **incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità**

[...]

Convengono quanto segue:

[...]

Articolo 3 **Principi generali**

I principi della presente Convenzione sono:

[...]

(g) **la parità tra uomini e donne;**

[...]

Articolo 6

Donne con disabilità

1. **Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.**

2. **Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.**

[...]

Articolo 8

Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

[...]

(b) **combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;**

[...]

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. **Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.**

2. **Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.**

[...]

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. **Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che**

promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati Parti devono **adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.**

[...]

Articolo 25 **Salute**

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le **misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:**

(a) **fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;**

[...]

Articolo 28 **Adeguati livelli di vita e protezione sociale**

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

[...]

(b) **garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;**

[...]

Articolo 34 **Comitato sui diritti delle persone con disabilità**

1. E' istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), [...]

4. **I membri del Comitato sono eletti** dagli Stati Parti, **tenendo in considerazione** i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, **la rappresentanza bilanciata di genere** e la partecipazione di esperti con disabilità.

* Testi desunti dalla versione definitiva della traduzione italiana de "La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" adottata dal Ministero della solidarietà sociale (Roma, novembre 2007) [i grassetti sono un intervento della Redazione].

Ultimo aggiornamento: 03.04.2008